

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO

* * * *

Varese, li 22.11.2021

Determinazione n. 326

* * * *

Oggetto: Disposizioni integrative di cui all'art 105, comma 2, così come modificato dall'art 49, comma 2, lett a), della Legge 108/2021, in relazione ai provvedimenti precedentemente assunti:

Determinazione n. 301 del 21.10.2021

Determinazione n. 302 del 21.10.2021

Determinazione n. 303 del 21.10.2021

Determinazione n. 304 del 21.10.2021.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con i provvedimenti di seguito indicati, assunti in data 21.10.2021, sono stati approvati i progetti e indette le procedure di gara per l'affidamento di lavori e servizi di manutenzione ordinaria come segue:

- n. 301 del 21.10.2021: Approvazione progetto e indizione procedura per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini;
- n. 302 del 21.10.2021: Approvazione progetto e indizione procedura per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria opere impiantistiche;
- n. 303 del 21.10.2021: Approvazione progetto e indizione procedura per

l'affidamento dei servizi di Spurgo;

- n. 304 del 21.10.2021: Approvazione progetto e indizione procedura per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di riordino degli alloggi;

- che ai sensi dell'art 49, comma 1, lettera b) della legge 108/2021, nonché del comma 2, lett a), della medesima legge sopra citata, con decorrenza 1 novembre 2021, la disciplina del subappalto ha subito delle modifiche sostanziali e più precisamente, il comma 2, dell'art 105, del D. Lgs 50/2016 dispone che *"... Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229...."*

CONSIDERATO

- che non è stato possibile procedere con la pubblicazione delle procedure ai sensi dell'art 60 del D. Lgs. 50/2016, prima del giorno 1 novembre 2021, e che pertanto si

rende necessario procedere con il seguente atto integrativo dei provvedimenti precedentemente assunti, ai sensi dell'art 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art 49 della legge 108/2021, al fine di disporre più precisamente le lavorazioni che dovranno essere eseguite direttamente dall'appaltatore;

- che nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, la Stazione Appaltante deve indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario;

VISTO

- il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio appalti, Arch. Roberto Tadiello;

DETERMINA

- di disporre le limitazioni alla disciplina del subappalto alle procedure di cui alle determine n. 301, 302, 303, 304 del 21/10/2021 come segue: in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e alle esigenze della Stazione Appaltante, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e/o delle lavorazioni di manutenzione ordinaria da effettuare, in relazione anche alla necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, nel disciplinare d' gara saranno indicate le lavorazioni che non possono essere affidate a terzi, in quanto riguardanti il corpo prevalente dell'appalto, con un'alta intensità di manodopera.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Praderio



VA/arch. Tadiello

